

PUBBLICIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA

Fonti Normative

- Legge n. 175 del 17/02/92
- Decreto Ministeriale n. 657 del 16/09/1994
- Legge n. 248 del 04/08/2006 (c.d Legge Bersani)
- Sentenza Corte di Cassazione (III sez.) n. 652 del 15/01/2007
- Circolare Ministero Salute del 02/07/2007
- Delibera Regione Umbria n. 2299 del 27/12/2007
- Circolare Ministero Salute del 30/04/2008
- Codice di Deontologia Medica 2006
- Linee guida allegate al Codice di Deontologia Medica 2006

Impostazione Generale

Al medico o all'Odontoiatra (di seguito medico o sanitario) è consentita la **sola pubblicizzazione dell'informazione sanitaria. Non è pertanto consentito** l'uso di forme di pubblicità promozionale, comparativa e più in generale tutte quelle forme di pubblicità indicabili genericamente come pubblicità commerciale di seguito meglio definite

Campo di applicazione

Le presenti Linee Guida indicano i percorsi che il medico può intraprendere per pubblicizzare le informazioni che riguardano la propria attività o l'attività nella quale presta la propria opera **solo nel caso si parli di strutture libero-professionali in forma singola o associata.**

Per le società di capitale risultano ancora valide e vigenti le regole fissate dalla 175/92 e segg. (Cfr. Circolare Ministero Salute 30/04/2008).

Il direttore sanitario responsabile di strutture complesse è deontologicamente responsabile dell'applicazione di tali principi.

Mezzi utilizzabili

Oltre alle tradizionali modalità di diffusione del messaggio informativo (L.175/92 e segg.) possono essere utilizzati altri mezzi ritenuti idonei a tal scopo.

Il decoro e la dignità della professione devono guidare nella scelta consapevole del mezzo utilizzato.

L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia valuterà l'opportunità di rilasciare nulla osta per ogni singolo caso in funzione dei mezzi utilizzati o che si intendono utilizzare.

Informazioni contenute nel messaggio informativo: informazioni indispensabili

NOMINATIVO

Se persona fisica, il nome e cognome.

Se **associazione professionale** (studio associato), il nome e cognome di tutti i professionisti che fanno parte dell'associazione, ad esclusione di denominazioni di fantasia.

Se **struttura sanitaria**, la denominazione o ragione sociale oggetto di autorizzazione regionale.

Per quanto riguarda le **società fra professionisti**, in attesa della disciplina normativa preannunciata, la casistica sarà oggetto di valutazione specifica

TITOLO PROFESSIONALE

Il titolo professionale di un laureato in Medicina e Chirurgia è "**Medico Chirurgo**".

Il titolo professionale di un laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria è "**Odontoiatra**".

I laureati nei rispettivi corsi di laurea (o corsi di laurea equipollenti in stati esteri, se riconosciuti dallo Stato Italiano) possono indicare il titolo o i titoli professionali acquisiti.

DOMICILIO PROFESSIONALE

Le persone fisiche devono indicare l'indirizzo dello studio professionale.

Le **associazioni professionali** sono tenute ad indicare l'indirizzo dello studio ove viene svolta la professione in forma associata.

Le **strutture sanitarie** sono tenute ad indicare l'indirizzo corrispondente alla sede di svolgimento dell'attività sanitaria autorizzata.

In presenza di più studi o sedi, possono essere indicati gli indirizzi dello studio o sede principale e di quelli secondari.

Informazioni contenute nel messaggio informativo: ulteriori informazioni

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

E' indicato ed auspicabile che tutti i sanitari oggetto diretto del messaggio informativo riportino : Ordine professionale a cui sono iscritti, Albo Professionale e numero di iscrizione allo stesso.

TITOLI

Tutte le persone fisiche iscritte agli Albi possono utilizzare il titolo accademico di "Dottore"

in forma estesa o abbreviata, al maschile o al femminile.

Possono far uso del titolo di "**Professore**", in forma estesa o abbreviata, al maschile o al femminile esclusivamente i **professori universitari di ruolo ordinari, straordinari o associati**.

- **professori a contratto**, ex artt. 25 e 100 del DPR 382/1980 e art. 4 DPR 162/1982.

Per costoro la dizione "Professore" deve essere accompagnata dalla indicazione, senza abbreviazioni, "a contratto in, presso la Facoltà di o Scuola di, per l'anno accademico" ;

- **liberi docenti**, con docenza confermata ex art. 10 Legge 1175/1958. Per costoro la dizione "Professore" deve essere accompagnata dalla indicazione, senza abbreviazioni, "libero docente in" specificando la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.

Possono far uso del titolo di professore anche coloro che ricoprono insegnamenti in ambito universitario in corsi di laurea concernenti le professioni sanitarie e anche i

ricercatori ai quali è stato conferito, con apposita deliberazione della Facoltà, la titolarità di un insegnamento. Per costoro la dizione “Professore” deve essere accompagnata dalla indicazione, senza abbreviazioni, “pro tempore in, presso la Facoltà di o Scuola di, per l’anno accademico” . L’uso del titolo è limitato al periodo di insegnamento.

Possono essere utilizzati altri titoli onorifici, in forma estesa o abbreviata, al maschile o al femminile, purché riconosciuti dallo Stato Italiano.

TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE

Le persone fisiche possono indicare il titolo di specializzazione conseguito presso le Università italiane senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco e utilizzando l’esatta denominazione universitaria.

I titoli di specializzazione conseguiti in un **Paese dell’Unione Europea** possono essere utilizzati, nella corrispondente denominazione italiana, se riconosciuti ai sensi del D.Lvo 368/1999. In tal caso, può essere utilizzata la denominazione della specializzazione anche nella lingua di origine.

I titoli di specializzazione conseguiti in un **Paese estero, non appartenente all’Unione Europea**, possono essere utilizzati, nella corrispondente denominazione italiana, se riconosciuti ai sensi del DPR 394/1999. Anche in tal caso, può essere utilizzata anche la denominazione della specializzazione nella lingua di origine.

Le persone fisiche possono indicare il titolo di **“Medico Psicoterapeuta”**, se inserite nell’elenco speciale annesso all’Albo dei Medici Chirurghi, previsto dalla Legge 56/1989.

I professionisti in possesso del titolo di formazione in Medicina Generale possono indicare il titolo di: **“Medico formato in Medicina Generale”**, al pari di coloro che svolgono tale attività in quanto abilitati entro il 31/12/1994.

I professionisti che esercitano le funzioni di “medico competente” ai sensi del D.Lvo 626/1994, possono indicare il titolo: **“Medico competente D.Lvo 626/1994”**.

ALTRI TITOLI: DOTTORATI, MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO

I professionisti possono indicare il possesso del titolo di **Dottorato** o di **Master** se conseguito presso Università italiane a norma del Decreto Ministeriale 509/1999, modificato dal D.M. 270/04, utilizzando la dizione: “Dottorato universitario in ...” o “Master universitario in” con indicazione della denominazione attribuita dall’Università.

I precedenti titoli conseguiti presso Università estere sono pubblicizzabili se riconosciuti dallo Stato Italiano.

I professionisti possono indicare il possesso del titolo acquisito in corsi di perfezionamento sulla base del DPR 162/82, indicando la norma di riferimento.

Le persone fisiche possono rendere noto il proprio **curriculum formativo e professionale**, citando il possesso di ulteriori titoli professionali o di carriera (ad esempio: incarichi e responsabilità presso strutture sanitarie pubbliche e private, attività di tutoraggio o di docenza, ecc.), la frequenza di eventi formativi accreditati ECM, la pubblicazione di lavori scientifici, ecc.

I dati riportati nel curriculum devono essere obiettivi e certificabili e devono consentire di individuare le autorità o i soggetti pubblici e privati presso i quali poterne ottenere conferma.

Non sono pubblicizzabili titoli o attribuzioni di fantasia non oggettivamente documentabili o valutabili (quali ad es. “esperto in...”).

ATTIVITA' SVOLTA E SERVIZI PRESTATI

Il singolo professionista, lo studio o la struttura sanitaria possono pubblicizzare le attività mediche ed i servizi prestati come di seguito specificato.

Le dizioni e la forma utilizzate devono essere comunque tali da non ingenerare confusione nell'utente sul possesso delle relative specializzazioni.

Le persone fisiche possono indicare l'attività effettivamente svolta presso lo studio professionale ed i servizi in concreto offerti alla cittadinanza.

Le **associazioni professionali** possono indicare tali informazioni, relativamente ai professionisti associati.

Per quanto riguarda **l'attività effettivamente svolta ed i servizi in concreto erogati**, deve essere utilizzata una terminologia descrittiva che consenta di fornire una informazione corretta, senza al contempo ingenerare equivoci circa il possesso di particolari titoli. A questo scopo, è opportuno fare riferimento, sia per le attività svolte che per i servizi prestati, alla terminologia descrittiva contenuta nel Tariffario Nazionale o nel Nomenclatore regionale o altrimenti a giudizio dell'Ordine, nel caso in cui non sussistano tali riferimenti. In particolare ciò riguarda le cosiddette "medicine non convenzionali", per le quali l'Ordine farà riferimento alle indicazioni della FNOMCeO. In ogni caso, i professionisti e le associazioni professionali, per poter pubblicizzare l'attività effettivamente svolta, devono essere in grado, a richiesta, di documentare il possesso di **specifiche competenze culturali, scientifiche e professionali** nel precipuo settore di interesse, fermo restando che il professionista o l'associazione professionale si assumono pienamente la responsabilità di quanto dichiarato nel messaggio pubblicitario, sotto forma di "autocertificazione" delle competenze possedute e che l'Ordine competente si riserva il diritto di verificare la veridicità e la trasparenza di quanto pubblicizzato. La pubblicizzazione di titoli e competenze che non hanno riscontri oggettivi è considerata pubblicità ingannevole e, come tale, perseguibile disciplinarmente.

In ogni caso non può essere utilizzata, per la descrizione dell'attività e dei servizi, una terminologia manifestamente di fantasia o di natura meramente reclamistica, che possa attrarre i pazienti sulla base di indicazioni non concrete o non veritiere.

Le **strutture sanitarie** possono indicare tutte le attività svolte ed i servizi prestati, in quanto oggetto di autorizzazione. Pertanto, nell'ambito delle branche autorizzate ed al fine di fornire all'utenza una più ampia informazione, le strutture possono anche indicare con maggior dettaglio le attività ed i servizi erogati, fermo restando che deve farsi uso di una terminologia che non sia manifestamente di fantasia o meramente reclamistica e che, al contrario, sia scientificamente fondata. Per il resto, valgono le medesime regole sopra descritte per i professionisti.

Nel caso in cui le persone fisiche, le associazioni professionali e le strutture sanitarie si avvalgano, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, di **particolari strumenti o attrezzature**, possono indicare il tipo di strumento o attrezzatura posseduta, avendo cura di non citare il nominativo del produttore e dando assicurazione che l'apparecchiatura risponde ai requisiti di conformità previsti dalla normativa vigente. Può essere indicato il tipo di prestazioni e di risultati diagnostici e/o terapeutici che l'apparecchiatura è in grado di fornire, purchè tale informazione sia scientificamente fondata e senza, pertanto, ingenerare negli utenti illusorie ed immotivate aspettative di successo.

MODALITA' DI ACCESSO

Le persone fisiche, le associazioni professionali e le strutture sanitarie, oltre all'indirizzo di svolgimento dell'attività, possono indicare gli orari di apertura dello studio o della sede e le modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari.

Può essere pubblicata una **mappa stradale** per facilitare l'accesso allo studio o alla sede della struttura.

Può essere pubblicato il **numero telefonico** dello studio o della struttura, il **numero di fax**, eventuali indirizzi di **posta elettronica** e l'eventuale indirizzo del **sito internet** del professionista, dell'associazione professionale o della struttura.

Possono essere pubblicate informazioni sui documenti necessari, sia amministrativi che sanitari, che l'utente deve produrre in sede di accettazione presso lo studio professionale o la struttura sanitaria.

COLLABORATORI E PERSONALE AUSILIARIO

Le persone fisiche e le associazioni professionali possono indicare l'eventuale presenza di personale medico, infermieristico o ausiliario che opera presso lo studio professionale.

In ogni caso si deve trattare di personale in possesso dei requisiti legali per lo svolgimento delle rispettive attività.

Le strutture sanitarie possono indicare i nominativi e i titoli del personale medico, infermieristico o ausiliario che opera presso la sede della struttura, con particolare riguardo ai nominativi dei **responsabili delle varie branche specialistiche** oggetto di autorizzazione.

TARIFFE

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie sono tenute a far conoscere preventivamente alla cittadinanza le tariffe praticate per le prestazioni sanitarie erogate.

Nel **regime libero-professionale**, fermo restando il principio dell'intesa diretta fra professionista e cittadino, le tariffe devono essere commisurate alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati e non possono essere subordinate ai risultati delle prestazioni medesime.

Le tariffe devono essere indicate in modo chiaro con riferimento alle singole prestazioni professionali, o a gruppi di prestazioni fra loro coordinate, sulla base della elencazione contenuta nei nomenclatori e devono essere espresse in euro. Per le prestazioni sanitarie che, a norma delle leggi fiscali devono essere gravate di IVA, deve essere indicata la percentuale di imposta da aggiungere al compenso.

L'effettuazione di **prestazioni a titolo gratuito**, è possibile limitatamente ai seguenti casi:

- in situazioni specifiche ed episodiche, sulla base di considerazioni personali nei confronti del singolo paziente;
- nei confronti di assistiti che versino in situazioni di indigenza o emarginazione sociale;
- nei confronti dei colleghi e dei loro familiari;
- In specifiche campagne di tutela (prevenzione o cura) della salute pubblica, per loro natura limitate nel tempo.

Le tariffe professionali così come sopra definite sono pubblicizzabili.

Tale pubblicizzazione deve essere comunque fatta in maniera chiara ed univoca, né deve ingenerare dubbi o essere in alcun modo ingannevole.

La pubblicizzazione delle tariffe non deve, comunque, costituire l'aspetto esclusivo del messaggio pubblicitario.

La comparazione dei prezzi con altre strutture non è consentita.

La pubblicizzazione di prestazioni gratuite non è consentita se non quando rientra in attività di valore sociale o in campagne di promozione della salute pubblica.

CONVENZIONI

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono pubblicizzare l'eventuale stipula di convenzioni con **associazioni di mutualità volontaria integrativa o con enti terzi pubblici o privati**

Le tariffe praticate ai pazienti rientranti nelle condizioni di convenzionamento possono essere indicate a **valore assoluto**, oppure indicando chiaramente la percentuale di riduzione rispetto alla tariffa ordinariamente applicata.

In ogni caso, pur ammettendo l'applicazione di tariffe agevolate, il compenso non può essere irrisorio, non adeguato alla tipologia della prestazione e dei mezzi utilizzati.

E' comunque necessario che la stipula di tali convenzioni sia preventivamente comunicata all'Ordine dei Medici.

Informazioni contenute nel messaggio informativo: uso di internet

I siti devono essere registrati su **domini nazionali e/o dell'Unione Europea**, a garanzia dell'individuazione dell'operatore e del committente pubblicitario.

Inoltre i siti internet devono prevedere obbligatoriamente i seguenti elementi di informazione:

- **indicazione dell'Ordine professionale** presso cui il professionista o i professionisti sono iscritti, con relativo numero di iscrizione. Per le strutture sanitarie, dovranno essere riportati i dati del Direttore Sanitario;

- indicazione degli **estremi della laurea e dell'abilitazione** e l'Università che li ha rilasciati;

- il **numero di partita IVA** per i professionisti che esercitano in regime di libera professione e per le strutture sanitarie;

- la dichiarazione, sotto la personale responsabilità del titolare del sito, che i contenuti del sito sono **conformi alle linee guida approvate dall'Ordine**.

Nel sito possono essere presenti **collegamenti ipertestuali**, purchè rivolti verso siti internet di autorità, organismi ed istituzioni indipendenti (ad esempio: Ordine professionale, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario Regionale, Università, Società scientifiche, ecc.).

Nel sito possono essere presenti **spazi pubblicitari tecnici**, allo scopo di fornire all'utente utili strumenti per la consultazione e navigazione (ad esempio: collegamenti per prelevare software per la visualizzazione dei documenti, per la compressione o decompressione dei files, per il download, ecc.). Non è ammesso ospitare sul sito **spazi pubblicitari commerciali**, tantomeno di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici, né proporre la vendita di farmaci, dispositivi medici o altri beni e servizi.

Ogni informazione medica e sanitaria contenuta nel sito internet deve chiaramente essere accompagnata da un avvertimento per gli utenti che li avvisi che la **visita medica tradizionale** rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che gli eventuali suggerimenti contenuti nel sito vanno intesi come meri consigli di comportamento, non sostitutivi della visita medica.

E' fortemente raccomandata l'adesione ai principi stabiliti dalla **Health on the net Foundation** in merito all'informazione fornita su internet in materia di medicina e di sanità.

Tali principi sono consultabili sul sito: <http://www.hon.ch/HONcode/Italian> e l'adesione a tali principi consente al titolare del sito di poter inserire nella propria home page il logo della HON Foundation a garanzia degli utenti.

Informazioni contenute nel messaggio informativo: email e newsletter

La posta elettronica, nella pratica quotidiana, sostituisce in molti casi la telefonata non urgente, anche per il fatto di non essere condizionata dall'intasamento telefonico. La sua caratteristica, a metà tra lo scrivere una lettera e la parola orale (più spontanea di una lettera scritta e più permanente di una conversazione orale) e la possibilità di scegliere parole ed espressioni in modo più attento ed appropriato rispetto ad una conversazione telefonica, permettono al paziente di fare domande più precise senza la preoccupazione di dimenticare qualcosa e di conservare e di capire più chiaramente i consigli forniti dal medico.

In particolar modo l'uso della posta elettronica risulta utile per fornire ai propri pazienti gli indirizzi e i numeri di telefono delle strutture sanitarie alle quali gli si consiglia di rivolgersi; per inviare i risultati degli esami con la relativa interpretazione; per fornire consigli e istruzioni su come assumere farmaci; per fornire istruzioni pre o post operatorie e per ogni altra forma di consiglio o suggerimento utile per i pazienti. I messaggi di posta elettronica possono, inoltre, prevedere collegamenti a materiale educativo presente sulla rete Internet.

Va da ultimo ricordato che, a differenza delle conversazioni telefoniche, i messaggi di posta elettronica sono per se stessi una documentazione: una copia può essere stampata e inserita nella scheda sanitaria del paziente, consentendo così una migliore gestione dell'assistenza al proprio paziente.

A fronte degli indubbi vantaggi connessi con l'uso della posta elettronica, è sempre presente il rischio di intercettazione dei messaggi e di violazione della privacy da parte di soggetti estranei al rapporto medico-paziente. Il medico deve aver cura di utilizzare il proprio sistema informatico in modo da ridurre al minimo tali rischi e, comunque, deve rappresentare al proprio paziente tale eventualità.

Aspetti inerenti la tutela della privacy

La legislazione in vigore richiede il consenso da parte del cittadino per l'utilizzo e il trattamento di dati personali. La ricezione, la conservazione e la disponibilità del messaggio telematico da parte del medico e dei suoi sostituti rientra nell'ambito del consenso richiesto.

L'allargamento della possibilità offerta da modelli organizzativi (Gruppo, Associazione, Cooperative, Medicina in Rete) di utilizzare personale non medico nella gestione e utilizzo del sistema informatico, configura la necessità di concordare e sottoscrivere un'integrazione del consenso che definisca chi dello staff organizzativo del medico è autorizzato ad avere accesso alla posta elettronica, quali argomenti possono essere liberamente trattati e cosa sono autorizzati a fare (risultati degli esami, consigli medici, ...). Nel caso in cui il medico predisponga un elenco di malati suddivisi per patologia (registri di patologia) non è consentito inviare messaggi agli appartenenti alla categoria patologica, se tutti i destinatari sono visibili. E' possibile, invece, utilizzare la "copia carbone cieca", per impedire che ciascuno dei destinatari veda chi sono gli altri destinatari.

E' allo stesso modo vietato inviare un messaggio che contiene dati sensibili di un paziente ad un altro, così come inviare a terzi un messaggio diretto ad un paziente. I testi inviati da un medico ad un collega per consulto non dovrebbero contenere il nome e l'indirizzo del paziente.

E' tassativamente vietato comunicare o diffondere a terzi l'indirizzo di posta elettronica dei pazienti, soprattutto per usi pubblicitari o per piani di marketing clinici.

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie devono adottare idonee misure di sicurezza, a norma della vigente normativa sulla Privacy, per il trattamento dei dati sanitari dei pazienti tramite gli strumenti elettronici ed informatici.

Aspetti inerenti le modalità di comunicazione

Anche se la comunicazione via e-mail riguarda in genere problemi non urgenti, è comunque opportuno che il medico ed il paziente concordino i tempi massimi di risposta, tenendo, comunque, conto della natura del messaggio. Tre giorni lavorativi sembrano

essere un tempo accettabile.

E' opportuno richiedere ai pazienti di specificare sempre l'oggetto della comunicazione, affinché i messaggi possano essere suddivisi in categorie predeterminate, oltre al suo nome e numero di telefono.

Il software del medico dovrebbe essere configurato in modo da inviare conferme di ricevimento automatico, prevedendo, in caso di sua assenza, una risposta automatica con l'indicazione della data del suo ritorno e a chi rivolgersi in caso di necessità.

E' opportuno conservare l'e-mail inviata insieme all'avviso di ricevimento. Infatti, in caso di mancata conferma di ricezione dell'e-mail da parte del paziente, specie in presenza di notizie importanti, il medico dovrebbe avere l'accortezza di verificare con una telefonata.

E', corrispondentemente, opportuno che i pazienti utilizzino la funzione di risposta automatica per confermare al medico l'avvenuta lettura del messaggio.

Ogni messaggio di posta elettronica inviato dal medico dovrebbe contenere un avviso chiaramente leggibile del seguente tenore: "Comunicazione medica CONFIDENZIALE" e l'indicazione che l'uso della posta elettronica non sostituisce l'esame clinico, e che, se i contenuti del messaggio fossero non completamente comprensibili o risultassero insufficienti, è consigliabile telefonare al medico o recarsi al suo studio per ulteriori delucidazioni.

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono inviare **periodiche newsletter** ai propri pazienti, assistiti e clienti, previo consenso esplicito da parte di costoro e purchè le informazioni e notizie contenute nella newsletter abbiano contenuti conformi alle indicazioni sopra previste per i siti internet.

Ulteriori contenuti del messaggio informativo

Il messaggio informativo può contenere un testo più discorsivo sull'attività del medico della struttura.

L'uso di tale modalità di chiarificazione ed ampliamento del messaggio informativo deve essere particolarmente accorto nell'uso di termini ed indicazioni e riportare solo dati ed affermazioni oggettive od oggettivabili. Non è consentito l'uso di slogan.

L'uso di affermazioni che esaltino o mettano in rilievo il singolo sanitario o l'attività (studio o struttura), frutto di considerazioni, presunzioni o deduzioni personali o soggettive è da evitare.

L'uso di toni o locuzioni o immagini accattivanti o avulse dal contesto che si intende presentare è da evitare, e, più in generale occorre evitare l'utilizzo di forme o contenuti propri e tipici della pubblicità comunemente definita "commerciale".

Divulgazione

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono divulgare informazioni contenenti temi **scientifici** o di **educazione sanitaria**, in relazione alle specifiche competenze dei professionisti o della struttura sanitaria, nel rispetto della correttezza delle regole deontologiche, attraverso articoli, partecipazioni a trasmissioni, tramite web e quant'altro. In ogni caso, allorchè vengono fornite informazioni di carattere medico-sanitario, è raccomandato che venga citata la letteratura scientifica di riferimento, al fine di attestarne la fondatezza scientifica.

L'educazione sanitaria deve, pertanto, basarsi su dati scientificamente convalidati o in adesione a linee guida professionali o, ancora, in attuazione a campagne di sensibilizzazione promosse da organismi e istituzioni sanitarie.

Nell'ambito dell'educazione sanitaria, possono essere pubblicati risultati di **indagini statistiche** anche relative a specifiche prestazioni sanitarie e anche in modo comparativo, purchè venga fatto riferimento a dati resi pubblici o comunque elaborati dai competenti

organismi e istituzioni sanitarie o da fonti ufficiali certificate.

Qualora il comunicato contenga informazioni che in qualche modo richiamino o promuovano la propria o di terzi attività privata esso dovrà **obbligatoriamente** prevedere che di ciò sia messo al corrente il fruitore. A titolo esemplificativo in testi scritti andrà inserita con caratteri ben visibili ed in area che precede il testo scritto la dizione "messaggio pubblicitario" o "l'articolo contiene informazioni pubblicitarie" o analogo.

Verifica

Il messaggio pubblicitario è verificato dall'Ordine dei Medici di pertinenza.

L'attuale orientamento prevede che la verifica preventiva del messaggio sia la prassi più corretta da perseguire.

Parere scritto in merito sarà rilasciato in tempi congrui in relazione alla complessità del messaggio che si vuole pubblicizzare.

Diritti e doveri dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia

Le presenti linee guida costituiscono **indicazione** per la pubblicizzazione della informazione sanitaria.

L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia si riserva il diritto di revisione e modifica.

Norme transitorie

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino e nel sito dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Perugia è riconosciuto un periodo di tolleranza di 12 mesi nei confronti dei vecchi messaggi informativi, anche se precedentemente verificati, per adeguarsi alle presenti linee guida.

Trascorso tale termine nessun nulla osta precedentemente fornito sarà riconosciuto valido, qualora il messaggio informativo sia in contrasto o non si attenga alle presenti linee guida.